

9.3.1.3

Regolamento

sulla protezione della flora, della fauna e dei funghi[1]

(del 1° luglio 1975)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1. luglio 1966 (LPN) e la relativa ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio 1991 (OPN);
- la legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN);
- il decreto legislativo concernente la raccolta dei funghi del 30 maggio 2005,[2]

decreta:

Art. 1[3] 1 Sono vietati su tutto il territorio del Cantone, con riserva dell'art. 22 cpv. 1 LPN, la coglitura, il dissotterramento, lo sradicamento, il trasporto, l'offerta in vendita, la vendita e la compera delle piante e dei funghi:

- protetti dalla Confederazione per il tramite dell'OPN, allegato 2;
- protetti dal Cantone per il tramite del presente regolamento.

2 Sono piante protette dal Cantone:

Pteris cretica
Felce di Creta

Osmunda regalis
Felce florida

Ruscus aculeatus
Pungitopo

Galanthus nivalis
Bucaneve

Iris Pseudacorus
Giaggiolo di palude

Iris graminea
Giaggiolo a foglie lineari

Orchidaceae

Orchidacee (tutta la famiglia)

Silene Saxifraga
Silene delle rupi

Lychnis Flos-Jovis
Licnide di Giove

Dianthus hyssopifolius
Garofano a foglie d'issopo

Saponaria lutea
Saponaria gialla

Cerastium carinthiacum ssp. austroalpinum
Cerastio sudalpino

Helleborus niger
Rosa di Natale

Aquilegia Einseleana
Aquilegia di Einsele o minore

Clematis alpina
Vitalbino dei sassi

Anemone narcissiflora
Anemone a fiore di Narciso

Pulsatilla alpina
Anemone alpina

Ranunculus Thora
Ranuncolo Tora

Colutea arborescens
Vescicaria

Astragalus monspessulanus
Astragalo di Montpellier

Ilex Aquifolium
Agrifoglio

Helianthemum apenninum
Elianto apenninico

Viola pinnata
Viola pennata

Art. 2 1La raccolta di qualsiasi specie di piante e fiori che crescono allo stato selvatico, non menzionata nell'articolo precedente, è limitata alla quantità che ognuno può tenere nella mano.

2Per la raccolta di quantitativi superiori, indipendentemente dallo scopo (commercio, studio), dev'essere chiesto il permesso all'Ufficio della natura e del paesaggio.[4]

Art. 2bis ...[5]

Art. 2a[6] 1La raccolta di bacche e simili è limitata a complessivamente 5 kg giornalieri per persona.

2La raccolta di bacche e simili deve essere fatta in modo da non danneggiare le piante. È ammesso l'uso delle palette dentate (pettini) per la raccolta dei mirtilli; è per contro vietato l'utilizzo di macchinette, rastrelli e ogni altro arnese che possa provocare danni all'ambiente naturale.

3L'Ufficio della natura e del paesaggio può rilasciare autorizzazioni in deroga alle limitazioni previste dal presente regolamento per motivi didattici, di ricerca scientifica oppure, in via del tutto eccezionale, per motivi commerciali, nei casi in cui le persone interessate traggono una parte considerevole del loro guadagno dalla raccolta di bacche e simili.

L'autorizzazione ha la validità di un anno, è rinnovabile e deve essere presentata, se richiesta, agli incaricati della vigilanza (art. 8).

Art. 3[7] 1Fatta eccezione per la raccolta di funghi, bacche o simili, è inoltre vietata la manomissione di ogni specie vegetale nei seguenti luoghi:

- a) paludi e torbiere;
- b) rive di laghi, di stagni e di corsi d'acqua allo stato naturale (vegetazione riparia);
- c) zone di interesse naturalistico e paesaggistico indicato nelle cartine annesse al presente regolamento.

2Sono in ogni caso riservate le necessità agricole e forestali.

Art. 4[8] 1Nelle riserve naturali indicate nella cartina annessa al presente regolamento è vietata la manomissione di ogni specie vegetale e animale.

2L'accesso alle riserve naturali non è ammesso. Fanno eccezione gli interventi atti a sorvegliare o orientare scientificamente l'evoluzione della natura, che dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio della natura e del paesaggio.[9]

Art. 5 1Su tutto il territorio del Cantone è protetto, in aggiunta agli animali indicati nell'art. 24 dell'ordinanza federale:

Nome latino	Nome italiano
-------------	---------------

Helix pomatia	Chiocciola
---------------	------------

2Riservato il permesso in conformità dell'art. 22 cpv. 1 LPN, da chiedere all'Ufficio della natura e del paesaggio, è vietato per malizia o a scopo alimentare o di lucro:

- a. uccidere o catturare per appropriarsene esemplari delle specie protette, come pure danneggiare, distruggere o asportare le loro uova, larve, crisalidi, nidi o cove;
- b. condurli seco, spedirli, metterli in vendita, esportarli, cederli, acquistarli, prenderli in custodia, vivi o morti, compresi le uova, le larve, le crisalidi e i nidi, oppure partecipare a tali atti.[10]

Art. 6 1È inoltre vietato catturare o uccidere invertebrati nelle zone di interesse naturalistico o paesaggistico indicate nelle cartine annesse al presente regolamento.

2Sono in ogni caso riservate le necessità agricole e forestali.

Art. 7 1Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite conformemente all'art. 9 del decreto legislativo del 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio e al relativo regolamento di applicazione, secondo la legge di procedura per le contravvenzioni.[11]

2Le multe sono inflitte dalla Sezione dello sviluppo territoriale sino a fr. 10'000.-- e dalla Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità sino a fr. 30'000.--.[12]

Art. 8[13] 1La vigilanza sulla protezione della flora e della fauna indigena compete ai Municipi, all'autorità patriziale, al personale forestale, ai guardiacaccia, ai guardapesca e alla polizia cantonale e comunale. Essa compete pure alle guardie della natura, conformemente ad apposito regolamento.

2Essi hanno l'obbligo di sequestrare i vegetali e gli animali abusivamente raccolti e di inviare al Dipartimento del territorio un rapporto di constatazione.

Art. 9 1Il presente regolamento entra in vigore[14] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2È abrogato il regolamento 4 giugno 1946 sulla protezione della flora spontanea.

Pubblicato nel BU 1975, 145.

PASSO DELLA NOVENA, NARET

Riprodotta con l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975

GRIDONE, LOSONE, PONTE BROLLA, BOLLE DI MAGADINO

Riprodotta con l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975

SAN JORIO, GANDRIA-CIMADERA

Riprodotta con l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975

MONTE CASLANO, ARBOSTORA, SAN GIORGIO, GENEROSO-CAPRINO

Riprodotta con l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975

BASODINO, BOSCO GURIN, CAMPO VALLEMAGGIA

Riprodotta con l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975

GREINA, VAL SOIA

Riprodotta con l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975

PIORA, LUCOMAGNO, TREMORGIO

Riprodotta con l'autorizzazione del servizio topografico federale del 7 luglio 1975

FOCE DELLA MAGGIA (Riserva naturale)

-
- [1] Titolo modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273.
- [2] Ingresso modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 648; precedente modifica: BU 2005, 273.
- [3] Art. modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti modifiche: BU 1976, 55; BU 2001, 207.
- [4] Cpv. modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti modifiche: BU 1985, 303; BU 1994, 459.
- [5] Art. abrogato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti modifiche: BU 1976, 55; BU 1985, 303; BU 1994, 459; BU 2001, 207.
- [6] Numero dell'articolo e articolo modificati dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti modifiche: BU 1976, 55; BU 1985, 303; BU 2001, 207.
- [7] Art. modificato dal DE 9.7.1985; in vigore dal 19.7.1985 - BU 1985, 303; precedente modifica: BU 1976, 55.
- [8] Art. modificato dal DE 9.7.1985; in vigore dal 19.7.1985 - BU 1985, 303; precedente modifica: BU 1976, 55.
- [9] Cpv. modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005; precedente modifica: BU 1994, 459.
- [10] Cpv. modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedente modifica: BU 1994, 459.
- [11] Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356.

[12] Cpv. modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti modifiche: BU 1985, 303; BU 1994, 459.

[13] Art. modificato dal R 23.8.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 273; precedenti modifiche: BU 1976, 55; BU 1982, 280; BU 1985, 303.

[14] Entrata in vigore: 15 luglio 1975 - BU 1975, 145.